

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, agli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed alle università, agli istituti di istruzione universitaria e alle istituzioni dell'alta formazione artistica.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale, con riguardo alle università, agli istituti di istruzione universitaria, alle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, nonché agli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, le relative norme sono applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottato ai sensi del prefato articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione";

VISTI gli articoli 3 e 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica";

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante "Disciplina dei rapporti fra il Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419", ed, in particolare, l'articolo 2 che prevede la costituzione delle Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n.123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ed, in particolare l'articolo 1 concernente le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n.172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il decreto 21 giugno 1996, n.292 del Ministro della pubblica istruzione, relativo all'individuazione dei datori di lavoro nell'ambito scolastico;

SENTITE le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

CONSIDERATO che l'emanazione del regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le istituzioni interessate prevedono nei loro bilanci le risorse destinate all'attuazione degli obblighi inerenti la normativa sulla sicurezza;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988. effettuata con nota.....;

ADOTTA il seguente regolamento

ART. 1 Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81, di seguito indicato come decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado relativamente al personale e agli utenti delle istituzioni medesime, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative, come individuate nel Capo I del presente decreto.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, si applicano alle università, agli istituti di istruzione universitaria e alle istituzioni dell'alta formazione artistica relativamente al personale e agli altri soggetti di cui al successivo articolo 11, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio dagli stessi espletato e delle peculiarità organizzative, come individuate nel Capo II del presente decreto.

CAPO I

ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

ART. 2 Soggetti e categorie di riferimento e loro obblighi

1. Per datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti già identificati come tali nel settore scolastico dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n.292 e cioè, rispettivamente, i dirigenti delle predette istituzioni scolastiche ed educative statali.

2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, gli allievi degli istituti di istruzione ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini, limitatamente ai periodi in cui detti allievi siano effettivamente applicati alla strumentazione od ai laboratori in questione. Gli allievi predetti non sono comunque computati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi, atteso che, in tali ipotesi, le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo/didattico e durata limitata nel tempo.

3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza relativamente alle istituzioni scolastiche ed educative statali, attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione ed organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 64, comma 1, lettera b) dello stesso, curando, altresì, nell'eventuale avvio degli allievi presso strutture produttive esterne all'istituzione scolastica od educativa per stage aziendali od altre iniziative simili, di assicurarsi preventivamente del rispetto della normativa di riferimento.

4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previsti dall'ordinamento generale ed, in particolare, quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1992 n. 218, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

5. Gli interventi di carattere strutturale e di manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, per garantire, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti all'uso scolastico e/o educativo, compresi quelli di cui all'articolo 64, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del medesimo decreto legislativo, restano a carico dell'Amministrazione locale tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte del datore di lavoro con la richiesta del loro adempimento all'Amministrazione competente od al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

ART. 3 Servizio di prevenzione e di protezione

1. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative direttamente, ovvero dandone l'incarico a personale interno ed, in subordine, esterno.
2. Il datore di lavoro, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi qualora il numero dei lavoratori dell'istituzione scolastica od educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, non superi le 200 unità.
3. Il datore di lavoro che, avendone i requisiti richiesti, intende svolgere direttamente i compiti di cui al comma precedente deve frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ed appositi corsi di aggiornamento, secondo quanto previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni.
4. Fermo restando quanto disposto nel comma 3, il datore di lavoro, sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, designa, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché gli addetti al servizio medesimo. Il responsabile e gli addetti, interni od esterni, devono comunque possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, secondo quanto indicato dall'articolo 32 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni.
5. Ai fini di cui al comma 4 . ai sensi del comma 8 del citato articolo 32 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio predetto individuandolo, nell'ordine, tra:
 - a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, che si dichiara a tal fine disponibile;
 - b) il personale interno ad un'unità scolastica, in possesso dei requisiti precitati, che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
6. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno tramite stipula di apposita convenzione, prioritariamente con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici ed, in subordine, con enti od istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ovvero con altro esperto esterno libero professionista. Alla stipulazione della citata convenzione, alla quale potranno aderire le istituzioni scolastiche ed educative interessate, può provvedere anche l'autorità scolastica territorialmente competente.
7. Il datore di lavoro, anche se, ai sensi del comma 6, si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve, comunque, *organizzare* il relativo servizio con un numero di addetti adeguato, in rapporto anche alla complessità dell'istituzione scolastica od educativa ed ai relativi punti d'erogazione del servizio. L'eventuale ricorso a persone o servizi esterni non lo esonera, in ogni caso, dalla propria responsabilità in materia.

ART. 4 Documento sulla valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro provvede, secondo quanto indicato nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione e del medico competente, ove designati, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2. Il documento, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del precitato decreto legislativo, deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed essere rielaborato in occasione di modifiche significative rispetto alla situazione originaria. Il documento deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro. Ai soli fini della prova della data, farà fede quella attestata dalla sottoscrizione del rappresentante del servizio di prevenzione e di protezione, del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, ove nominato.

3. Il datore di lavoro, nella redazione del documento di cui al presente articolo, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori.

ART. 5 Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere assicurata anche attraverso convenzioni con aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche, che possono mettere a disposizione personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.

ART. 6 Interventi sui luoghi di lavoro e raccordo con gli enti locali

1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere ai competenti enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli stessi, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni. Con tale richiesta, come già indicato all'articolo 2, comma 5, ultimo capoverso del presente decreto, si intendono assolti gli obblighi facenti capo al datore di lavoro medesimo, secondo il disposto di cui al precitato comma 3.

2. Qualora il datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione ove nominato, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi, adotta, consultato il responsabile predetto, ogni misura idonea ad eliminare o contenere lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti d'obbligo.

3. L'autorità scolastica territorialmente competente promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali, ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

ART. 7 Attività di informazione e di formazione

1. L'informazione, la formazione e l'addestramento costituiscono efficaci strumenti di prevenzione, elementi fondamentali per l'attiva partecipazione da parte di ciascun lavoratore al sistema di gestione della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché precisi obblighi per tutti i soggetti rispettivamente coinvolti.

2. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica in materia di formazione, nonché di aggiornamento periodico della stessa - in relazione all'evoluzione dei rischi od all'insorgenza di nuovi rischi, ovvero di disposizioni normative innovative in tema di prevenzione e protezione - dei soggetti individuati come datori di lavoro i quali, a loro volta, provvedono all'informazione e assicurano, avvalendosi delle risorse assegnategli a tali fini, la formazione dei lavoratori come previsto, al riguardo, rispettivamente dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni.

3. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di addestramento del personale sono, altresì, effettuate d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. La formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri di quest'ultimo, degli addetti al servizio predetto, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza deve essere effettuata secondo quanto disposto, in particolare, dagli articoli 32 e 37 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni.

5. Il datore di lavoro assicura l'informazione per tutti i lavoratori all'atto dell'assunzione, in caso di mobilità e, comunque, in presenza di modifiche degli assetti organizzativi e strutturali che lo rendano necessario. Inoltre, avvalendosi delle risorse assegnategli a tali fini, programma opportunamente le relative attività formative, assicurando la specifica formazione e l'aggiornamento periodico del personale incaricato dei compiti di prevenzione incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza. In attesa dell'emanazione delle disposizioni contenute nell'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni,

continuano a trovare applicazione quelle contemplate dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.

6. Criteri, iniziative ed eventuali risorse in materia di informazione e formazione possono essere, altresì, definiti dagli specifici accordi contrattuali.

ART. 8 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. L'individuazione del numero, delle modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, è disciplinata in sede di contrattazione collettiva.

ART. 9 Attività promozionali

1. Per la promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, in aggiunta a quelli disciplinati dal comma 1, lettera e) dell'articolo 11 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, è facoltà delle Istituzioni interessate prevedere, nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, tenuto conto delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5 e dalla Commissione di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo.

ART 10 Istituzioni scolastiche ed educative non statali

1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative non statali limitatamente all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni e all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, all'articolo 4, commi 1 e 2 ed all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento. Ai fini predetti per datore di lavoro s'intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.

CAPO II

UNIVERSITÀ', ISTITUTI D'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA

ART. 11 Campo di applicazione, particolari esigenze e peculiarità organizzative

1. Il decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del presente regolamento, viene applicato secondo le modalità e nei termini di cui al presente Capo alle università, agli istituti d'istruzione universitaria, e alle istituzioni di alta formazione artistica, di seguito denominati Enti, nel rispetto della libertà di ricerca e di didattica, in ragione della autonomia riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, tenendo conto delle loro particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle loro peculiarità organizzative, come di seguito individuate.

2. Le particolari esigenze del servizio espletato dagli Enti, sono individuate nella:

peculiarità dei luoghi di lavoro, ove si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse dalle tradizionali attività di produzione di beni o di servizi;

necessità di garantire l'ulteriore ed effettivo svolgimento da parte degli Enti della irrinunciabile funzione di istituzione formatrice ed addestratrice dei propri studenti anche quali soggetti che, a conclusione dei loro studi, debbono possedere una preparazione professionale completa e organica anche sulla prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro adeguata alla tipologia del loro percorso di studi.

3. Le peculiarità organizzative degli Enti derivano dalle seguenti considerazioni:

gli Enti sono costituiti da un'aggregazione di strutture eterogenee, autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri, presso le quali svolge la propria attività tanto personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ognuno sulla base di specifiche attribuzioni e competenze, tanto personale non organicamente

strutturato e personale di enti convenzionati, sia pubblici che privati, sia italiani che esteri, sia a tempo pieno che a tempo determinato;

gli Enti sono luoghi nei quali le attività di ricerca e quelle sperimentali, proiettandosi verso nuove tecnologie, possono comportare la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di sostanze pericolose, agenti chimici pericolosi, fisici o biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità che debbano essere affrontati rischi nuovi o non ancora compiutamente conosciuti;

il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo-gestionale sia di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre, interne o esterne agli Enti;

gli Enti talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio storico, artistico e culturale, caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni e sottoposto a vincoli normativi di particolare tutela che impongono l'adozione di misure alternative, che comunque garantiscano un livello di sicurezza equivalente, così come riconosciuto dal comma 5 dell'articolo 63 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni;

nelle strutture degli Enti si svolgono attività didattiche, culturali e scientifiche che, seppur non riconducibili alle attività di insegnamento o di pubblico spettacolo, sono aperte anche a soggetti estranei agli Enti stessi;

la presenza di lavoratori dell'università ed equiparati nelle aziende ospedaliere universitarie integrate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999 n.517, nonché le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e/o produttivi, pubblici o privati, nello svolgimento delle quali il personale delle stesse e quello degli altri enti interessati concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, impongono la previa definizione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, onde evitare sovrapposizioni di funzioni ed interferenze, anche in considerazione di quanto imposto dalla seconda parte del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni;

gli Enti sono spesso articolati in più sedi o poli collocati anche in località diverse e sottoposti a vigilanza da parte di organismi di controllo locali diversi (es. azienda sanitaria locale, direzione provinciale del lavoro, vigili del fuoco, uffici comunali);

l'articolazione organizzativa delle attività degli Enti, essendo autonomamente definita dai singoli statuti, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;

la molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi e all'amministrazione, in considerazione della riconosciuta libertà di ricerca e di insegnamento, sia dei singoli che delle strutture di riferimento, impone che la scelta del soggetto cui attribuire la funzione di datore di lavoro, per gli effetti e ai fini del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, sia operata in piena autonomia dai singoli Enti.

ART. 12 Datore di lavoro

1. Ai fini e per gli effetti del presente Capo, nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera b) seconda parte dell'articolo 2 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, le università ed gli istituti d'istruzione universitaria, mediante i propri organi di governo, possono individuare o un unico datore di lavoro ovvero, in caso di comprovate necessità organizzative riconosciute come tali con delibera dello stesso organo di governo, una pluralità di datori di lavoro.

2. Nel primo caso, deve essere individuato datore di lavoro il rettore dell'università ovvero il legale rappresentante degli istituti di istruzione universitaria; nel secondo caso, possono essere individuati come datori di lavoro i soggetti di vertice di una singola struttura o di un raggruppamento di strutture omogenee, qualificabili come unità produttiva ai sensi del comma 1, lettera t) dell'articolo 2 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni e dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento, in quanto detti soggetti di vertice esercitino effettivamente i relativi poteri decisionali e di spesa.

3. Nelle istituzioni di alta formazione artistica è individuato un unico datore di lavoro nella figura del legale rappresentante.

4. In caso di omessa individuazione del datore di lavoro o di individuazione non conforme ai criteri di cui al comma 1, lettera b) seconda parte dell'articolo 2 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, per datore di lavoro si intende sempre il rettore dell'università o il legale rappresentante dell'istituto di istruzione universitaria.

5. Il rettore dell'università o il legale rappresentante dell'istituto di istruzione universitaria, è comunque individuato come datore di lavoro di tutti i luoghi di lavoro non riconducibili alle unità produttive di cui all'articolo 13, comma 2, del presente regolamento, e dei relativi lavoratori. Il medesimo promuove altresì momenti di coordinamento delle attività di tutti i datori di lavoro individuati, così come stabilito dal successivo articolo 14.

6. Ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni:

- nelle aziende ospedaliere universitarie integrate di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il direttore generale svolge le funzioni di datore di lavoro anche nei confronti di tutti i lavoratori degli Enti come definiti che svolgano presso la stessa la propria attività;
- in ipotesi di distacco presso terzi di lavoratori degli Enti, e viceversa, gli obblighi di sicurezza e salute sul lavoro relativi alla attività svolta durante il periodo di distacco sono a carico del distaccatario. A questi esclusivi fini e nei limiti sopra indicati, per datore di lavoro si intende il datore di lavoro distaccatario;
- in caso di lavoratori degli Enti che prestino servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, e viceversa, gli obblighi di sicurezza sono a carico del datore di lavoro dell'ente ospitante;
- nei confronti di lavoratori a progetto le disposizioni del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni e del presente regolamento si applicano esclusivamente se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro dell'ente committente e per datore di lavoro di questi lavoratori si intende il datore di lavoro di tale ente;
- nei confronti degli studenti dei corsi universitari, dei corsi di perfezionamento, dei master, dei corsi dei dottorati di ricerca, dei corsi di specializzazione, nei confronti degli allievi dei corsi post dottorato, dei tirocinanti, dei borsisti, degli assegnisti, degli studenti dei corsi delle istituzioni "di alta formazione artistica musicale e coreutica e, comunque, dei soggetti ad essi equiparati che svolgano la loro attività presso enti convenzionati, sia pubblici che privati, per datore di lavoro si intende, di regola, il datore di lavoro designato dall'ente ospitante.

ART 13 Definizioni

1. Sono definiti luoghi di lavoro tutti i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno degli Enti o delle singole unità produttive, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo dei propri compiti e nei limiti di cui al Titolo II del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni.

2. **E' definita per unità produttiva** la singola struttura, o aggregazione di strutture omogenee, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, individuata negli atti generali degli Enti, nonché le aziende ospedaliere universitarie integrate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517;

3. **Sono definiti laboratori** i luoghi o ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca, di assistenza e/o di servizi che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di sostanze pericolose o di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività di didattica, di ricerca, di assistenza e/o di servizi al di fuori dell'area edificata della sede.

4. **Sono definiti lavoratori** il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo indipendentemente dalla tipologia contrattuale, che svolga, anche occasionalmente, attività lavorativa o attività didattica e di ricerca negli enti; ad essi sono equiparati, ai fini del presente decreto, gli studenti di tutti i corsi universitari, i borsisti, i tirocinanti e gli assegnisti. quando frequentino laboratori ove siano presenti rischi relativi ad uso di attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di **videoterminali**, limitatamente ai periodi in cui il soggetto sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.

5. **Si definisce Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** il soggetto, di norma dipendente dell'Ente, dotato della capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del

decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, designato dal datore di lavoro.

6. **Si definisce Responsabile delle attività** il soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, dirige le attività didattiche, di ricerca, di assistenza e/o di servizi, al quale, in ragione dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, spetta il compito di attuare le direttive del datore di lavoro sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzando le attività e vigilando su di esse con la collaborazione dei preposti.

7. Per quanto non stabilito dal presente articolo, valgono le definizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e le altre dallo stesso richiamate.

ART. 14 Il Rettore ed il legale rappresentante: obblighi ed attribuzioni

1. Al Rettore, ovvero al legale rappresentante delle istituzioni universitarie oltre agli obblighi che derivano dall'essere il datore di lavoro di tutti i luoghi di lavoro non riconducibili alle unità produttive di cui all'articolo 13, comma 2, e dei relativi lavoratori, sono attribuiti i seguenti compiti:

nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale garantisce il coordinamento, per i rischi interferenziali in tali ambiti, con gli altri nominati dai datori di lavoro responsabili di unità produttive;

provvedere affinché sia assicurato il finanziamento delle attività di sorveglianza sanitaria nelle singole unità produttive;

proporre comuni modelli organizzativi e gestionali per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni. Il modello, finalizzato a impedire la verifica di infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovrà essere definito tenendo conto delle particolari esigenze e peculiarità organizzative delle università e degli istituti d'istruzione universitaria, così come individuate al precedente articolo 11.

ART. 15 Obblighi ed attribuzioni del responsabile delle attività

1. Il responsabile delle attività, secondo le attribuzioni e le competenze allo stesso riconosciute, deve attuare i compiti di tutela previsti a carico del dirigente dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, in particolare deve:

- a) frequentare i corsi di formazione e aggiornamento periodico organizzati a cura del datore di lavoro finalizzati a fornirgli una adeguata e specifica preparazione;
- b) collaborare con il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il soggetto di vertice dell'unità produttiva ove svolge le attività e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della prevenzione del rischio connesso all'attività di cui è responsabile e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione; individuazione delle quali, per quanto di competenza, risponde insieme al datore di lavoro;
- c) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, anche gli eventuali rischi specifici connessi alle attività di didattica, ricerca, assistenza e/o di servizi svolte;
- d) dare preventiva comunicazione al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, ove ne sussistano le condizioni, al medico competente, ai fini dell'aggiornamento del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, dell'inizio di nuove attività di didattica, ricerca assistenza e/o di servizi o di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione delle stesse;
- e) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- f) provvedere alla informazione, formazione e all'addestramento dei lavoratori secondo quanto stabilito nel successivo articolo 16;
- g) dirigere e verificare l'operato dei lavoratori coinvolti nelle attività didattiche, di ricerca, di assistenza e/o di servizi, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti equiparati.

ART. 16 Formazione, informazione, aggiornamento e addestramento

1. Ferme restando le attribuzioni del datore di lavoro in materia di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, il responsabile delle attività, secondo le attribuzioni e le competenze allo stesso riconosciute e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, deve:

- a) provvedere, direttamente o avvalendosi di collaboratori qualificati, alla formazione, all'informazione e all'addestramento dei lavoratori, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, documentando l'attività svolta mediante informazione scritta al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) provvedere, attraverso verifiche, alla formazione e informazione dei soggetti equiparati ai lavoratori che svolgano la loro attività di studio, ricerca, assistenza e/o servizi sotto la sua responsabilità o coordinamento.

2. La formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, debbono avere a oggetto tutti i rischi presenti nelle attività e nei luoghi di lavoro.

ART. 17 Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1. Negli Enti l'elezione o la designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono effettuate secondo modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva di comparto.

2. Nella medesima sede sono definite le composizioni e le attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, tenendo conto delle peculiarità organizzative e delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dagli Enti così come individuate nell'articolo 11 del presente Capo.

ART. 18 Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per gli Enti, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992. Nel caso in cui non risulti possibile il rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, si applica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37.

ART. 19 Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati esclusivamente nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza e/o di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile delle attività, per quanto di competenza, devono:

- a) garantire la corretta protezione dei lavoratori, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
- b) provvedere affinché i lavoratori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle specifiche misure di prevenzione e protezione adottate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuove sostanze pericolose o di nuovi agenti chimici, cancerogeni, mutageni, fisici o biologici.

3. Il datore di lavoro e il responsabile delle attività si avvalgono, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 20 Convenzioni per attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori che prestano la propria opera per conto degli Enti presso terzi, così come dei lavoratori di strutture esterne che svolgono la propria attività presso gli Enti, gli interessati possono provvedere con formali convenzioni a disciplinare i reciproci rapporti, in specie individuando le modalità con le quali sono realizzati i compiti di tutela, nonché le modalità di integrazione delle rappresentanze dei lavoratori, nel rispetto dei diritti del lavoratore ospitato e della libertà organizzativa e gestionale dell'ente ospitante.

2. Le convenzioni devono essere sottoscritte prima dell'inizio delle attività lavorative oggetto della

convenzione stessa.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni, le convenzioni attualmente in essere, qualora compatibili con le disposizioni del presente decreto, rimangono in vigore fino a quando non siano riformulate tenendo conto delle innovazioni apportate alla previgente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dal decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni e dal presente Capo II.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 21 Norma finale

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 21 giugno 1996, n.292 e il decreto interministeriale del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali del 5 agosto 1998, n. 363, nonché i regolamenti e tutte le discipline interne emanate in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

| | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca | Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali | Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione | Il Ministro della salute |
|---|---|---|--------------------------|